



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
e la Gestione delle Attività e delle Risorse  
Programmi di sviluppo e gestione dei fondi strutturali europei  
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
DISTRETTO SCOLASTICO N. 20



**costabile guidi**  
istituto comprensivo

Via A. Moro – CORIGLIANO CALABRO (CS) –  
Tel. Segret0983/82023 – Dirigente-DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668  
C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web:[www.icguidi.gov.it](http://www.icguidi.gov.it) – e-mail: [csic8ag00g@istruzione.it](mailto:csic8ag00g@istruzione.it) pec [csic8ag00g@pec.istruzione.it](mailto:csic8ag00g@pec.istruzione.it)

# REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2007-2013



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio per  
il coordinamento e gestione dei fondi strutturali europei  
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
DISTRETTO SCOLASTICO N. 20



**costabile guidi**  
istituto comprensivo

Via A. Moro - CORIGLIANO CALABRO (CS) -  
Tel. Segret 0983/82023 - Dirigente-DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668  
C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web: [www.icguidi.gov.it](http://www.icguidi.gov.it) - e-mail: [csic8ag00g@istruzione.it](mailto:csic8ag00g@istruzione.it) pec [csic8ag00g@pec.istruzione.it](mailto:csic8ag00g@pec.istruzione.it)

Prot. n. 3717/A29

Corigliano 05/10/2015

## REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/10/15 con verbale n. 1 delibera n° 11

pubblicato all'albo pretorio in data 09/10/2015

## REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

### INTRODUZIONE

Il quadro normativo di settore (DLgs 297/94 art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL scuola; art. 25 del D.lgs n.165/2001) e le norme civilistiche (Codice Civile art. 2047; art 2048 - Legge n.312 dell'11/07/80), nel complesso, assegnano alla Scuola - ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze - il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati ad essa.

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La vigilanza sugli alunni è dunque esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario nel rispetto della normativa vigente.

Nello specifico, ricadono sul Dirigente scolastico l'obbligo di redazione del Regolamento sulla Vigilanza degli Studenti e l'obbligo di controllo sull'attività di vigilanza degli operatori scolastici.

L'insegnante è, invece, responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Nel merito, l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario, infatti, che, al verificarsi di un sinistro, venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un il verificarsi di un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc).

Nel tempo, inoltre, la prova liberatoria è stata caricata dalla giurisprudenza di un contenuto sempre più gravoso: **I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso** (esempio: Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit. , ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda , anche, Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani).

Infine, è opportuno rilevare che, sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., le norme civilistiche confermano che, **con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.**

E' evidente, quindi, che, la vigilanza degli studenti è obbligo primario ed inderogabile per il personale scolastico.

Nel merito, si riportano, di seguito, alcuni stralci di riferimenti normativi:

- dal *regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 - il docente (art. 350) ha l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione, rimanendo nella scuola finché gli alunni ne siano usciti;*

- dal *regolamento tipo (art. 17, CM n.105 del 16.4.1975) - durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose; tale indicazione deve essere accolta dal Regolamento d'Istituto (cfr. sent. 404/2005, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia).*

- dal CCNL scuola: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; il personale collaboratore scolastico "....E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ..... di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria*

*durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti ....”*

- dalla Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623 - *l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.*

Tanto richiamato,

#### **PREMESSO CHE:**

- la Scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
- L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L’obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
- l’attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare agli stessi l’ambiente più idoneo allo svolgimento dell’attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
- il presente regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, e a garantire che ogni studente rispetti le finalità didattiche delle singole ore di lezione impartite;
- le misure organizzative concernenti la vigilanza degli studenti riguardano:
  - l’entrata nell’edificio fino all’uscita dallo stesso per tutto il tempo della permanenza;
  - i cambi d’ora delle lezioni con spostamento autonomo degli studenti da un’aula all’altra;
  - le attività didattiche svolte nelle palestre e nei laboratori;
  - gli intervalli;
  - l’entrata posticipata - l’uscita anticipata - i ritardi;
  - l’uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all’ora di religione;
  - l’assenza del docente ove non ne sia possibile la sostituzione;
  - lo sciopero del personale;
  - la procedura da adottare in caso di malore o infortunio dello/a studente/ssa;
  - l’evacuazione dall’Istituto
  - le attività didattiche, educative, formative svolte fuori della sede scolastica

**CON IL PRESENTE REGOLAMENTO SI ADOTTANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:**

## **SEZIONE I**

### **VIGILANZA GENERALE**

#### **ART. 1 - ORARIO DELLE LEZIONI**

L'orario delle lezioni viene formulato e pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, dal Dirigente Scolastico.

#### **ART. 2 - INGRESSO DEGLI STUDENTI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA Studenti, docenti con contratto T.I. e T.D., collaboratori scolastici**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e quelli in servizio nelle ore intermedie e all'ultima ora di lezione sono tenuti ad assistere, accompagnare e vigilare sull'uscita dall'aula degli studenti medesimi al termine delle lezioni.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

Durante l'entrata, l'uscita degli studenti dall'aula e l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente, interno o esterno, assegnato alla classe in quella scansione temporale. Si precisa che non è autorizzata l'uscita degli studenti dall'aula per il cambio d'ora prima del suono della campanella.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curricolare, nonché le attività extracurricolari interne ed esterne alla scuola organizzate dall'Istituto.

Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti sino al suo ritorno.

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti) tranne eccezioni autorizzate dal docente stesso. Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o l'Ufficio di Segreteria, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell'alunno/a e il suo rientro in aula.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (attività con un altro insegnante, corsi di italiano per stranieri, sportelli di recupero, ecc..) l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro di classe. Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici signaleranno immediatamente, seguendo un criterio di gravità, all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Responsabile di Plesso, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

▪ **La vigilanza sui minori diversamente abili**, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, **potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico**.

▪ **Sostituzioni di colleghi assenti** (in mancanza del docente supplente) La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

- a) sostituzioni di tipo ordinario;
- b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

➤ **tipologia "a"** - Alla sostituzioni di colleghi assenti nell' ambito della tipologia "a" si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;
- incarico a docente in compresenza in altra classe;
- incarico a docente aderente alla "Banca ore";
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti;
- in caso di impossibilità ad utilizzare ore eccedenti, si procederà ad accorpate le classi o a dividere gli alunni in altre classi nel rispetto della normativa vigente.

➤ **tipologia "b"** - Si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità a provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l'incarico è conferito secondo il criterio della turnazione;
- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente specializzato di sostegno in compresenza al docente di classe;
- in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.

Il docente Responsabile di Plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

### **art. 3 - Cambi di aula degli studenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di aula, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile, e a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio.

Ciascun docente che, al cambio dell'ora, accoglie gli studenti in aula è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l'eventuale ritardo.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza ovvero al Responsabile di Plesso nella succursale

#### **Art. 4 - Uscite alunni**

Le **uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite**. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno, considerando che gli allievi usufruiscono di pause didattiche ogni due ore e trenta.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita.

#### **Art. 5 Entrate in ritardo/Uscite anticipate**

Le **entrate in ritardo** vanno sempre giustificate al docente in classe. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe l'obbligo della giustificazione da parte dello studente.

**Uscita anticipata** - Nessun allievo minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.

**Permessi permanenti per entrate ed uscite anticipate** – Per gli studenti che abbiano necessità di un permesso permanente di entrata posticipata o di uscita anticipata, i genitori devono presentare formale richiesta all'Ufficio di Presidenza. L'autorizzazione permanente deve essere annotata sul libretto dello studente e sul registro di classe.

**Uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all'ora di religione** - Agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto, né all'interno del cortile. Pertanto in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto.

#### **Art. 6 - Frequenze irregolari**

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto il coordinatore darà comunicazione scritta al DS.

#### **Art. 7 - Cambio ora lezione**

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; i docenti devono **effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile; durante il cambio, per assicurare la massima vigilanza, i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi.**

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione).

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, provvedendo, nel contempo, a farne avere notizia all'Ufficio di Presidenza per il tramite del Responsabile di Plesso.

**Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario;** essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto

### **Art. 8 - Spostamento alunni**

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

### **Art. 9 – Uscita al termine delle lezioni**

#### **TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO E DALL'AREA DI PERTINENZA AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula.

Il docente impegnato nell'ultima ora di lezione è tenuto ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe;

il docente è tenuto ad accompagnare gli alunni fino al limite di pertinenza della sede scolastica (fino quindi al cancello di ingresso); la responsabilità della vigilanza degli alunni minori deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze.

Il docente dell'ultima ora affiderà l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto.

In particolare:

- gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso e ai docenti di classe, la lista delle persone da lui delegate – massimo tre - utilizzando il modulo fornito dalla scuola.
- l'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano nell'area di pertinenza della scuola.
- in caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati nel registro di classe e in possesso della fiduciaria dei plessi.
- In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
- Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, informano l'ufficio di segreteria che provvederà ad informare la polizia municipale ed eventualmente i servizi sociali, nei casi di reiterazione;

**Il personale ausiliario** regolerà il deflusso verso l'esterno; nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.



Al fine di assistere l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che alle porte di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nel passaggio degli studenti.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani e con la vigilanza del personale docente di turno.

I cancelli che limitano l'area di pertinenza della scuola saranno aperti dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni e chiusi 10 minuti dopo la conclusione.

### **Art. 10 - Esperti esterni**

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora.** Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

**Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale .**

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

### **Art. 11 - Lezioni di L2 per allievi di prima alfabetizzazione; interventi di educatori/specialisti esterni per allievi diversamente abili**

**Lezioni di L2 per allievi di prima alfabetizzazione** - predisposto il calendario generale delle lezioni/interventi, ed approvato lo stesso dal Dirigente Scolastico, i responsabili dei corsi avranno cura di far inserire nel registro di ciascuna classe il calendario e l'orario esatto delle lezioni/interventi programmati, con l'elenco degli studenti della classe autorizzati a parteciparvi.

Gli studenti in elenco dovranno presentarsi in aula alla prima ora di lezione per rispondere all'appello. Il docente in servizio, fatto l'appello, annoterà sul registro di classe l'eventuale assenza degli studenti, ovvero il nominativo di quelli, presenti a scuola, che si recano alla lezione/attività esterna alla classe e all'aula.

E' fatto obbligo ai docenti/educatori/specialisti che operano con gli allievi all'esterno dell'aula, di tenere in modo preciso e puntuale i registri delle presenze relativi agli allievi loro affidati, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti impegnati nell'attività fuori della propria aula.

### **Art. 12 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"**

#### **Docenti di classe, di sostegno, educatori ed assistenti alla persona**

Gli insegnanti di classe, di sostegno, gli educatori e gli assistenti alla persona cui sono affidati, dentro e fuori dell'aula, studenti con disabilità, anche impossibilitati ad autoregolarsi, sono responsabili della loro vigilanza per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

### **Art.13 - Mensa**

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola materna) in compresenza e a supporto dei docenti.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,...) e, durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

### **art. 14 - Intervalli**

La vigilanza sugli studenti durante gli intervalli/attività di ricreazione è effettuata dai docenti di classe;

I collaboratori scolastici durante gli intervalli sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile.

Gli stessi provvedono anche a segnalare all'insegnante di classe e/o al Responsabile di Plesso, eventuali situazioni problematiche impreviste. Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante gli intervalli, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

### **Art. 15 - malesseri/infortununi**

**In caso di malessere** sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b) provvederà ad avvisare i familiari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (**n° tel. 118**).
- d) nel caso di malessere che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso, verrà avvisata la famiglia dello studente, il quale, potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci.

**In caso d'infortunio**, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità, per cui è stato allertato il 118, sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne

appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e in caso di incidente stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

### **art. 16 - sciopero/ assemblee sindacali del personale**

In caso di sciopero/assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

### **art. 17 - Vigilanza in caso di evacuazione dall'istituto**

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione.

Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula dell'Istituto sono affisse le "Norme di comportamento in caso di evacuazione" alle quali docenti e studenti devono attenersi.

## **SEZIONE II**

### **VIGILANZA NELLE PALESTRE**

#### **Art. 18 - Utilizzo delle palestre**

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF .

In via eccezionale l' Ufficio di Presidenza può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

#### **Art. 19 - Accesso alle palestre**

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa.

L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di educazione fisica.

L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non

autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Responsabile di Plesso.

### **Art. 20 - Responsabilità dei docenti e del personale ATA**

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento. Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Presidenza, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

Gli alunni, durante le lezioni di educazione fisica, non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Gli alunni che abbiano necessità motivata di recarsi in aula, previa autorizzazione del docente, sono affidati alla sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio.

### **Art. 21 - Comportamento degli studenti**

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina.

E' fatto altresì obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente attrezzature e sussidi sportivi.

E' fatto divieto agli studenti, durante la lezione, di indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi e braccialetti, spille, fermagli rigidi, occhiali o qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento delle attività ginniche.

Per la stessa ragione è fatto divieto di partecipare alle attività in palestra agli studenti portatori di piercing su parti del viso o del corpo esposte al rischio di subire danni all'integrità fisica.

Nelle palestre è assolutamente vietato fumare, introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere.

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore nell'aula o nella palestra. A tal proposito si fa presente che gli insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra non rispondono della custodia di oggetti e non sono responsabili per eventuali ammanchi.

### **Art. 22 - Esonero dalle lezioni**

In caso di necessità di esonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica per patologie in atto, lo studente potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta della famiglia indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata da relativa documentazione medica.

Gli alunni per i quali sia stato chiesto ed ottenuto l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive.

Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività.

In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l'ora di educazione fisica.

### **Art.23 - Danneggiamenti**

I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Responsabile di Plesso, in modo che si provveda alla riparazione o alla sostituzione.

Nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ovvero al ripristino; laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe, secondo quanto disposto nel vigente Regolamento di disciplina.

## **SEZIONE III VIGILANZA NEI LABORATORI**

L'Istituto ritiene indispensabile creare attorno ai laboratori un'atmosfera di condivisione e corresponsabilità, che coinvolga tutte le tipologie di utenti ( docenti, studenti, tecnici, ecc.) nel rispetto di poche ma indispensabili regole di accesso e di utilizzo delle apparecchiature presenti nei laboratori stessi.

### **A) VIGILANZA NEI LABORATORI**

#### **Art. 24 - Accesso ed utilizzo dei laboratori**

I laboratori dell'Istituto sono una strutture dedicate prevalentemente alla formazione degli studenti interni. Eventuali corsi e/o attività rivolti a studenti e/o personale esterno dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Non è consentito l'ingresso nel laboratorio né l'eventuale utilizzo a studenti e/o altro personale non addetto ai laboratori.

Il docente consentirà l'accesso ai laboratori esclusivamente agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa.

L'accesso ai laboratori al di fuori dell'ora di lezione può essere consentito agli studenti solo in presenza di specifica autorizzazione del docente, che se ne assume personalmente la piena responsabilità.

L'utilizzo dei laboratori è regolato dall'orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico ed affisso alla porta dei locali stessi.

#### **Art. 25 - Responsabilità del docente e del personale ATA**

La vigilanza nei laboratori è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nel laboratorio.

Il docente in servizio durante lo svolgimento delle lezioni nel laboratorio deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Responsabile di Plesso, mediante apposita dichiarazione/relazione debitamente sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell'attività di laboratorio, evidenziandone circostanze, tempi e modalità.

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.

### **Art. 26 - Comportamento degli studenti**

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono alla propria figura professionale, improntato a senso di responsabilità, autocontrollo e disciplina.

Durante le esercitazioni gli utenti devono rispettare ed avere cura delle apparecchiature e del materiale dei laboratori.

Gli strumenti, i macchinari e le attrezzature del laboratorio devono essere usati secondo le norme di istruzione.

Tutti coloro che utilizzano tali strumenti, macchinari ed attrezzature sono responsabili del corretto uso degli stessi.

Gli utenti del laboratorio sono tenuti a ripulire quanto utilizzato durante le esercitazioni pratiche e a lasciare in ordine e pulito il laboratorio al termine della lezione.

Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul registro di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di disciplina vigente.

### **Art. 27 - Danneggiamenti**

Il docente in servizio che riscontri (o al quale vengano segnalati) danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature/strumentazione di laboratorio, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al personale tecnico in modo da provvedere alla riparazione o alla sostituzione.

Ove al termine della lezione si riscontrino danneggiamenti delle attrezzature o degli arredi causati da evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di attrezzature/strumentazione sostitutive verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione.

Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe.

Tutto il personale autorizzato ad operare nei laboratori, nonché gli studenti, sono responsabili dei macchinari e delle attrezzature in dotazione e della pulizia e riordino degli stessi.

Il docente in servizio è tenuto a segnalare al Responsabile di Plesso eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento del laboratorio stesso.

## **C) VIGILANZA NEI LABORATORI INFORMATICI E LINGUISTICO**

### **Art. 28 - Accesso ed utilizzo dei laboratori informatici e linguistico**

Il docente in orario ritira le chiavi del laboratorio all'inizio dell'ora e le riconsegna al termine dell'attività al collaboratore scolastico incaricato della loro custodia. L'accesso ai laboratori è consentita agli studenti solo in presenza del docente.

All'ingresso nel laboratorio informatico il docente deve firmare il registro delle presenze, indicando la classe con cui viene effettuata la lezione.

La gestione tecnica delle apparecchiature presenti nei laboratori informatici è affidata ai tecnici individuati dall'Istituto. Essi provvedono al regolare funzionamento delle apparecchiature, nonché

alla configurazione del sistema operativo e all'aggiornamento dei programmi. Ai docenti è affidata la gestione didattica delle lezioni nei laboratori.

L'orario del laboratorio informatico viene predisposto ed affisso in ciascuno dei laboratori all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali corsi, tenuti da docenti o esperti esterni e rivolti a personale interno o esterno, dovranno necessariamente aver luogo nel pomeriggio o, preferibilmente, al di fuori dell'orario scolastico curricolare.

Durante le ore di lezione nei laboratori è vietato l'accesso di personale esterno alla classe, non appositamente autorizzato, per stampare, scrivere o effettuare altre attività non inerenti la lezione in corso.

### **Art. 29 - Responsabilità del docente e del personale ATA**

La vigilanza nei laboratori di informatica e in quello linguistico è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nel laboratorio.

I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un'adeguata vigilanza sugli studenti osservando le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Il docente è tenuto a segnalare al Responsabile di eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento dei laboratori.

Nel corso delle lezioni nel laboratorio i docenti non possono svolgere attività di interesse personale o altre incombenze che normalmente devono essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Il docente consentirà l'accesso nei laboratori solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. Non è consentito agli studenti accedere ai laboratori al di fuori dell'orario di lezione se non specificamente autorizzati dalla Presidenza.

In nessun caso gli studenti possono essere lasciati nei laboratori informatici senza assistenza di un docente.

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.

### **Art. 30 - Comportamento degli studenti e degli utenti**

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono alla propria figura professionale, mirato alla serietà, all'autocontrollo ed alla disciplina.

Nel caso in cui uno studente non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul Registro di Classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Per mantenere ordine e pulizia nei laboratori di informatica e per non ostacolare il lavoro degli altri, tutti coloro che utilizzano i laboratori sono tenuti a non lasciare tabulati, carta stampata o altro materiale sulle apparecchiature, sui tavoli o sulle sedie.

Non viene garantita in alcun modo la permanenza dei dati salvati nelle cartelle di uso comune a tutti gli utenti.

E' fatto obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente le apparecchiature e i sussidi informatici.

L'accesso a Internet è controllato con sistemi hardware e software. L'utilizzo delle risorse del web deve essere coerente con l'attività didattica.

E' vietato agli utenti installare, modificare o cancellare i programmi software già installati; le installazioni vengono eseguite dal docente responsabile dei laboratori o dal personale tecnico

individuato dall'Istituto. Il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo di Internet da parte degli studenti. Pertanto egli ha l'obbligo di ammonire gli studenti che effettuino accessi a siti privi di valenza didattica o di contenuto diseducativo, e, laddove gli studenti persistano nel navigare sui predetti siti, ha l'obbligo di interrompere l'attività che prevede il collegamento a Internet.

Ai sensi della vigente normativa è vietata l'installazione di programmi per i quali l'Istituto non dispone delle relative licenze. Per i programmi freeware i docenti devono richiedere al Responsabile di Plesso l'autorizzazione all'installazione. Questi, valutate le caratteristiche del programma ed i requisiti del sistema richiesti, si esprime per iscritto in merito alla possibilità di autorizzare l'installazione.

Non è consentito utilizzare floppy-disk o cd-rom ovvero supporti rimovibili personali senza l'autorizzazione dei docenti; comunque ove studenti e docenti intendano utilizzare supporti rimovibili, prima dell'apertura dei file devono effettuare una scansione con il programma antivirus disponibile sulla macchina. L'inosservanza di tale norma può contribuire a diffondere virus sul PC e da quest'ultimo all'intera Rete. Pertanto, in caso di danni alle macchine e/o ai dati il responsabile dell'infezione verrà perseguito disciplinarmente.

Gli utenti dei laboratori informatici devono conoscere la legislazione vigente civile e penale in tema informatico e telematico; pertanto essi si assumono la piena responsabilità delle proprie azioni nel caso di utilizzo di programmi software non autorizzati.

Ai sensi della normativa vigente nei laboratori informatici è assolutamente vietato fumare, introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere, modificare la configurazione di PC, riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software installati, cancellare file, se non di proprietà esclusiva dell'utente, spostare apparecchiature e/o connessioni con le periferiche, rete ecc...

### **Art. 31 - Danneggiamenti**

Chiunque riscontri danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature è tenuto a segnalarlo immediatamente al Responsabile di Plesso in modo da provvedere alla riparazione o al ripristino nonché individuare il responsabile dell'atto o del danno arrecato. L'insegnante è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture. Se al termine della lezione si riscontrino danni alle attrezzature o agli arredi per evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di una nuova attrezzatura sostitutiva verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione. Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe.

## **SEZIONE IV**

### **VIGILANZA FUORI SEDE NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE -**

#### **PREMESSA**

Allo scopo di soddisfare esigenze formative di natura didattica, culturale, professionale, di socializzazione e di integrazione, l'Istituto delibera, in ciascun anno scolastico, di organizzare autonomamente viaggi d'istruzione, scambi culturali, visite guidate, uscite didattiche che rappresentino momenti significativi di apprendimento e di crescita dell'individuo e del gruppo.

Si tratta di attività integrative, a tutti gli effetti educative e didattiche, vissute in contesti ambientali diversi da quello consueto dell'Istituzione scolastica, che vanno considerate parte integrante dell'attività di formazione.



Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base dell'intero processo formativo. In quest'ottica, il presente regolamento, in attuazione della normativa vigente, stabilisce una serie di comportamenti ai quali i partecipanti devono attenersi, allo scopo di garantire la buona riuscita delle attività.

Il presente regolamento si applica alla vigilanza durante:

- i viaggi d'integrazione culturale in località italiane ed estere;
- gli scambi culturali e /o i soggiorni-studio all'estero;
- le visite guidate di una giornata senza pernottamento e/o le uscite didattiche in orario curriculare presso mostre, monumenti, musei, teatri, cinema, località di interesse storico - artistico ecc.;
- i viaggi connessi ad attività sportive, escursioni, partecipazione a manifestazioni sportive;
- le partecipazioni ad iniziative promosse da enti istituzionali e/o privati;

Le attività di cui sopra verranno di seguito indicate come "attività fuori sede"

#### **A) COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI**

##### **Art. 32 - obbligo e modalità di partecipazione**

Gli studenti che hanno aderito all'attività fuori sede sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative programmate, sotto la direzione e la vigilanza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome non autorizzate. Gli alunni devono osservare scrupolosamente le direttive impartite dai docenti accompagnatori e dal personale addetto ai servizi turistici, e mantenere un comportamento corretto nei confronti di questi e dei loro compagni.

Agli studenti è vietato danneggiare o comunque manomettere le strutture alberghiere, aziendali o familiari ospitanti, ovvero le attrezzature relative, i mezzi di trasporto messi a loro disposizione, e, più in generale, il patrimonio storico-artistico e l'ambiente.

##### **Art. 33 - rientro anticipato in sede**

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l'attività fuori sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, potrà disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Eventuali episodi d'indisciplina, segnalati nella relazione finale del docente responsabile del gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Secondo quanto stabilito nel Patto educativo e nel Regolamento di disciplina, sarà posto a carico degli studenti il risarcimento di eventuali danni dagli stessi provocati.

### **Art. 34 - esclusione dalla partecipazione ad attività fuori sede**

Ciascun Consiglio di classe può deliberare l'esclusione del/degli alunno/alunni dall'attività fuori sede, previa valutazione del relativo profilo disciplinare, anche tenendo conto del comportamento mantenuto durante le precedenti esperienze fuori sede.

### **Art. 35 - comunicazione di eventuali patologie e/o necessità di assumere farmaci**

Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, è richiesto alle famiglie degli studenti minorenni, di comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell'adesione all'attività fuori sede, eventuali patologie, allergie o intolleranze da cui si è affetti, e l'eventuale necessità di assunzione di farmaci in conformità a quanto indicato nella normativa vigente.

In ogni caso, è richiesta alle famiglie degli studenti minorenni la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da autosomministrazione di farmaci.

Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna responsabilità relativamente all'assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto salvo esplicita richiesta scritta dei genitori di studenti minori per la somministrazione di farmaci, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

## **B) RESPONSABILITA' DEI DOCENTI E DEGLI ASSISTENTI ACCOMPAGNATORI**

### **Art. 36 - accompagnatori**

Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti, dagli assistenti designati e dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Presidenza.

### **Art. 37 - obblighi del docente responsabile del gruppo**

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dal docente designato responsabile del gruppo e dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente designato responsabile del gruppo di studenti per l'attività fuori sede verifica che ciascun docente accompagnatore abbia fatto l'appello degli studenti a lui affidati e comunica tempestivamente il nominativo degli eventuali studenti assenti all'Ufficio di Presidenza per quelli della sede, ovvero al docente responsabile della vigilanza per quelli della succursale, i quali provvedono a contattare gli studenti stessi e/o le rispettive famiglie.

Durante tutta l'attività fuori sede il docente designato responsabile coordina ed organizza le attività da effettuare in loco.

### **Art. 38 - obblighi dei docenti accompagnatori**

I docenti accompagnatori si attengono alle disposizioni impartite dal docente responsabile ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.

Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.

Nello svolgimento delle attività programmate, il docente designato responsabile del gruppo può, ove necessario, procedere alla suddivisione degli studenti per gruppi d'interesse piuttosto che per classe di appartenenza; in tal caso egli provvederà anche a designare, per ciascun gruppo di studenti, il docente o i docenti incaricati della vigilanza sul gruppo loro affidato per tutta la durata dell'attività specifica.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni dva loro affidati.

### **Art. 39 - assistenti accompagnatori**

Gli assistenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza sugli alunni dva loro affidati per l'intero svolgimento dell'uscita didattica o del viaggio d'istruzione. Qualora l'allievo sia affidato all'assistente accompagnatore anche nelle ore notturne, l'assistente è responsabile della vigilanza per l'intera durata del tempo dedicato al riposo notturno.

### **Art. 40 - infortunio o malattia**

Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l'attività fuori sede, in Italia o all'estero, il docente responsabile del gruppo, ovvero il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dello studente.

### **Art. 41 - criteri di valutazione sulla regolamentazione uscita – fattori ambientali**

- **Viabilità e traffico:** Posizione centrale/decentrata della scuola – zone di attraversamento protette; intensità del traffico anche di mezzi pesanti;
- **Controllo del territorio:** presenza VV.GG. – presenza traffico lungo il percorso

**Per quanto non specificato si rimanda al regolamento interno d'Istituto.**



**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia**